



# COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 23 DEL 03/09/2020

OGGETTO: REVOCA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CHIOSCO DENOMINATO 'PARADISE BEACH' E IL CHIOSCO DENOMINATO 'IL DELFINO' IN LOCALITA' RENA MAJORE.

### Il vice Sindaco

- VISTO** il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante l'attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, in particolare l'articolo 5, il quale attribuisce ai Comuni la competenza relativa alla delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 30 marzo 2010, recante la definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;
- RICHIAMATA** la precedente ordinanza n. 21 del 27/08/2020, con la quale è stato adottato il provvedimento cautelativo di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare in località Rena Majore per una lunghezza di cinquanta metri, compreso tra la concessione demaniale marittima denominata "Paradise Beach" a ovest e la concessione demaniale marittima denominata "Il Delfino" a est, a seguito di una perdita nell'invaso di accumulo idrico ubicato in prossimità dell'arenile, con conseguente fuoriuscita di una notevole quantità di acqua in mare;
- CONSIDERATO** che sono stati effettuati prelievi di acqua in prossimità delle perdite, al fine di stabilire la conformità delle acque ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- VISTA** la nota, acquisita al protocollo dell'ente in data 02/09/2020 al n. 5988, contenente i risultati delle analisi effettuate dalla società LAR Laboratorio analisi Arzachena del dr. Giuseppe Spano & C S.a.s., con sede ad Arzachena (SS) via Gjaseppa di Scanu, sulle acque prelevate;
- RILEVATO** che dai referti emerge la corrispondenza delle acque prelevate ai parametri relativi a Escherichia Coli ed Enterococchi, rispetto ai valori limiti previsti dall'allegato I del decreto legislativo n. 116 del 2008;

ATTESO	che, nelle more di ulteriori analisi per il monitoraggio continuo delle acque defluite dall'invaso di accumulo idrico, appare comunque opportuno revocare il divieto di balneazione, in quanto i campioni prelevati rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente;
RILEVATO	che rimane precluso l'utilizzo del tratto di arenile in prossimità della perdita;
VISTA	la circolare regionale per la stagione balneare 2020 emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna;
RILEVATO	che, sulla base del monitoraggio delle acque, sono successivamente adottati i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
ATTESO	che sussistono le ragioni giuridiche e di fatto per l'adozione di ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in qualità di autorità comunale di igiene pubblica, al fine di prevenire e di eliminare emergenze sanitarie;
CONSIDERATO	infine che, stante l'urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241 del 1990;

### **Ordina**

1. La revoca del divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare in località Rena Majore per una lunghezza di cinquanta metri, di cui alla precedente ordinanza n. n. 21 del 27/08/2020.
2. Il divieto di passaggio e occupazione del tratto di arenile interessato dalla perdita delle acque defluite dall'invaso di accumulo idrico, sino alla battigia, per una larghezza di circa 5 metri circa.

### **Dispone**

1. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all'Albo pretorio del Comune di Aglientu.
2. Di dare atto che è apposta sul sito a cura del competente ufficio dell'Area Tecnica del Comune di Aglientu idonea cartellonistica indicante la zona interdetta al passaggio e all'occupazione del tratto di arenile, con gli estremi della ordinanza.
3. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale del 30 marzo 2010, copia della presente ordinanza alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, via Mameli n. 88, 09123 Cagliari.

### **Comunica**

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in

---

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il vice Sindaco  
f.to Marco Demuro

